## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/2077 DELLA COMMISSIONE

## del 18 novembre 2015

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina

LA COMMISSIONE EUROPEA,

IT

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (¹), in particolare l'articolo 187, lettere a), c) e d),

visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (²), in particolare l'articolo 9 e l'articolo 16, paragrafo 1, lettera a),

## considerando quanto segue:

- Con la decisione 2014/668/UE (3), il Consiglio ha autorizzato la firma, a nome dell'Unione europea, e l'appli-(1)cazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra (in seguito «l'accordo»). L'accordo prevede l'eliminazione dei dazi doganali sulle importazioni di merci originarie dell'Ucraina conformemente all'allegato I-A del capo I dell'accordo. L'appendice di detto allegato I-A prevede contingenti tariffari per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine.
- In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo, in conformità al regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento (2) europeo e del Consiglio (4), i contingenti tariffari per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine nel 2014 e nel 2015 sono stati aperti e gestiti in conformità al regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione (5).
- L'accordo sarà applicato provvisoriamente a decorrere dal 1º gennaio 2016. È pertanto necessario aprire periodi (3) contingentali dal 1º gennaio 2016 in poi. Per tenere debitamente conto del fabbisogno di approvvigionamento del mercato di produzione, trasformazione e consumo dell'Unione, esistente ed emergente, in termini di competitività, certezza e continuità dell'approvvigionamento e della necessità di salvaguardare l'equilibrio del mercato stesso, è opportuno che tali contingenti siano gestiti dalla Commissione conformemente all'articolo 184, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 510/2014.
- È necessario che i contingenti in questione siano gestiti mediante titoli d'importazione. A tal fine dovrebbe (4)applicarsi il regolamento (CE) n. 1301/2006 (6) della Commissione, ferme restando le condizioni supplementari previste dal presente regolamento.
- (5) Il regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione (7) stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli. Il regolamento si applica ai titoli d'importazione rilasciati ai sensi del presente regolamento, fatte salve le deroghe eventualmente necessarie.

Regolamento (UE) n. 374/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sulla riduzione o sulla soppressione dei dazi

doganali sulle merci originarie dell'Ucraina (GU L 118 del 22.4.2014, pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) n. 412/2014 della Commissione, del 23 aprile 2014, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine originari dell'Ucraina (GU L 121 del

Regolamento (CE) n. 1301/2006 della Commissione, del 31 agosto 2006, recante norme comuni per la gestione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti agricoli soggetti a un regime di titoli d'importazione (GUL 238 dell'1.9.2006, pag. 13).

Regolamento (CE) n. 376/2008 della Commissione, del 23 aprile 2008, che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli (GU L 114 del 26.4.2008, pag. 3).

<sup>(1)</sup> GUL 347 del 20.12.2013, pag. 671.

<sup>(</sup>²) GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.
(²) Decisione 2014/668/UE del Consiglio, del 23 giugno 2014, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, per quanto riguarda il titolo III (fatta eccezione per le disposizioni relative al trattamento di cittadini di paesi terzi legalmente assunti come lavoratori subordinati nel territorio dell'altra parte) e i titoli IV, V, VI e VII dello stesso, nonché i relativi allegati e protocolli (GU L 278 del 20.9.2014, pag. 1).

- Ai fini della corretta gestione dei contingenti tariffari, è opportuno disporre il deposito di una cauzione relativa ai (6)titoli d'importazione all'atto della presentazione della domanda di un titolo d'importazione.
- Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione (1) ha sostituito alcuni codici della (7)nomenclatura combinata figuranti nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) con nuovi codici che risultano ora diversi da quelli di cui all'appendice dell'allegato I-A del capo I dell'accordo. È pertanto opportuno riportare i nuovi codici della nomenclatura combinata nell'allegato I del presente regolamento.
- Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

IT

#### Articolo 1

## Apertura e gestione dei contingenti tariffari

- Il presente regolamento reca apertura e modalità di gestione, a decorrere dal 2016, dei contingenti tariffari annui per l'importazione di uova, prodotti a base di uova e ovoalbumine di cui all'allegato I, per il periodo dal 1º gennaio al 31 dicembre.
- Il quantitativo dei prodotti che beneficiano dei contingenti di cui al paragrafo 1, il dazio doganale applicabile e i numeri d'ordine sono fissati all'allegato I.
- 3. I contingenti tariffari all'importazione di cui al paragrafo 1 sono gestiti attraverso titoli d'importazione.
- Salvo disposizioni contrarie previste dal presente regolamento, si applicano i regolamenti (CE) n. 1301/2006 e (CE) n. 376/2008.
- Ai fini del presente regolamento, il peso dei prodotti a base di uova è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento fissati all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (3).
- Ai fini del presente regolamento, il peso delle lattoalbumine è convertito in equivalente uova in guscio secondo i tassi forfettari di rendimento pari a 7,00 per le lattoalbumine essiccate (codice NC 3502 20 91) e a 53,00 per gli altri tipi di lattoalbumina (codice NC 3502 20 99) utilizzando i criteri di conversione di cui all'allegato 69 del regolamento (CEE) n. 2454/93.

### Articolo 2

### Periodo contingentale

Il quantitativo di prodotti fissato per il periodo contingentale annuale per ciascun numero d'ordine di cui all'allegato I è suddiviso in quattro sottoperiodi nel modo seguente:

- a) 25 % nel sottoperiodo dal 1º gennaio al 31 marzo;
- b) 25 % nel sottoperiodo dal 1º aprile al 30 giugno;
- c) 25 % nel sottoperiodo dal 1º luglio al 30 settembre;
- d) 25 % nel sottoperiodo dal 1º ottobre al 31 dicembre.
- (1) Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013 della Commissione, del 4 ottobre 2013, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 290 del 31.10.2013,
- (\*) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
  (3) Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE)
- n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1).

IT

#### Articolo 3

## Domande di titoli d'importazione e titoli d'importazione

- 1. L'immissione in libera pratica dei quantitativi attribuiti nell'ambito dei contingenti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, è subordinata alla presentazione di un titolo d'importazione.
- 2. All'atto della presentazione di una domanda di diritti d'importazione, l'operatore deposita una cauzione pari a 20 EUR/100 kg.
- 3. La domanda di titolo d'importazione può menzionare soltanto un numero d'ordine. Essa può riguardare più prodotti con codici NC diversi. In tal caso, tutti i codici NC e le rispettive designazioni sono indicati rispettivamente nelle caselle 15 e 16 della domanda di titolo d'importazione e del titolo stesso. Nel caso del contingente d'importazione 09.4275 di cui all'allegato I, il quantitativo complessivo è convertito in equivalente uova in guscio.
- 4. Le domande di titolo e i titoli d'importazione recano:
- a) nella casella 8, il nome «Ucraina» come paese d'origine e una crocetta nella casella «sì»;
- b) nella casella 20, una delle diciture elencate nell'allegato II.
- 5. Il titolo specifica i quantitativi corrispondenti a ciascun codice NC.
- 6. La domanda di titoli d'importazione è presentata entro i primi sette giorni del mese che precede ciascuno dei sottoperiodi di cui all'articolo 2.
- 7. La domanda di titolo d'importazione riguarda un quantitativo di almeno 1 tonnellata e pari al massimo al 10 % del quantitativo disponibile per il contingente considerato nel sottoperiodo contingentale in questione.
- 8. Entro il quattordicesimo giorno del mese in cui è presentata la domanda, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi totali, compresi quelli con l'indicazione «nulla», di tutte le domande, espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.
- 9. I titoli d'importazione sono rilasciati a partire dal ventitreesimo giorno del mese in cui sono presentate le domande ed entro la fine dello stesso mese.
- 10. La Commissione determina, ove del caso, i quantitativi per i quali non sono state presentate domande e che vengono automaticamente aggiunti al quantitativo fissato per il sottoperiodo contingentale successivo.

#### Articolo 4

# Validità dei titoli d'importazione

In deroga all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 376/2008, la validità dei titoli d'importazione è di centocinquanta giorni a decorrere dal primo giorno del sottoperiodo per il quale sono stati rilasciati. La validità dei titoli d'importazione scade tuttavia il 31 dicembre di ciascun periodo contingentale.

#### Articolo 5

#### Comunicazione alla Commissione

1. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata la domanda, i quantitativi di prodotti, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto di titoli che gli Stati stessi hanno rilasciato.

ΙΤ

- 2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1301/2006, gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi, compresi quelli con l'indicazione «nulla», oggetto dei titoli d'importazione inutilizzati o parzialmente utilizzati e corrispondenti alla differenza tra i quantitativi indicati a tergo dei titoli d'importazione e i quantitativi per i quali essi sono stati rilasciati:
- a) insieme alle comunicazioni di cui all'articolo 3, paragrafo 8, del presente regolamento relative alle domande presentate per l'ultimo sottoperiodo del periodo contingentale;
- b) entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale per i quantitativi non ancora comunicati al momento della prima comunicazione di cui alla lettera a).
- 3. Entro il 30 aprile successivo al termine di ciascun periodo contingentale gli Stati membri comunicano alla Commissione i quantitativi di prodotti effettivamente immessi in libera pratica nel periodo contingentale in questione.
- 4. Per quanto riguarda le comunicazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, i quantitativi sono espressi in chilogrammi di peso equivalente uova in guscio nel caso del contingente tariffario 09.4275 di cui all'allegato I e in chilogrammi di peso del prodotto nel caso del contingente tariffario 09.4276, suddivisi per numero d'ordine.

#### Articolo 6

## Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2015

Per la Commissione Il presidente Jean-Claude JUNCKER IT

## ALLEGATO I

Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, la formulazione della designazione dei prodotti è da considerarsi puramente indicativa, in quanto l'applicabilità del regime preferenziale è determinata, ai fini del presente allegato, sulla base dei codici NC.

| Numero<br>d'ordine | Codici NC  | Designazione   | Periodo d'im-<br>portazione                                     | Quantitativo in tonnellate   | Dazio applicabile<br>EUR/t |
|--------------------|--|--|---|--|----------------------------|
| 09.4275            | 0407 21 00<br>0407 29 10<br>0407 90 10<br>0408 11 80<br>0408 19 81<br>0408 19 89<br>0408 91 80<br>0408 99 80<br>3502 11 90<br>3502 19 90<br>3502 20 91<br>3502 20 99 | Uova di volatili da cortile in guscio, fresche, conservate o cotte; uova di volatili sgusciate e tuorli, freschi, essiccati, cotti in acqua o al vapore, modellati, congelati o altrimenti conservati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atti all'alimentazione umana; ovoalbumine e lattoalbumine, atte all'alimentazione umana | Anno 2016  Anno 2017  Anno 2018  Anno 2019  Anno 2020  Dal 2021 | 1 500 (espresso in equivalente uova in guscio)  1 800 (espresso in equivalente uova in guscio)  2 100 (espresso in equivalente uova in guscio)  2 400 (espresso in equivalente uova in guscio)  2 700 (espresso in equivalente uova in guscio)  3 000 (espresso in equivalente uova in guscio) | 0                          |
|                    |  |  |   | lente uova in gu-<br>scio)   |                            |
| 09.4276            | 0407 21 00<br>0407 29 10<br>0407 90 10   | Uova di volatili da cortile in<br>guscio, fresche, conservate o<br>cotte   |   | 3 000 (espresso in peso netto)   | 0                          |

#### ALLEGATO II

## Diciture di cui all'articolo 3, paragrafo 4, lettera b)

- in bulgaro: Регламент за изпълнение (EC) 2015/2077
- in spagnolo: Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2077
- in ceco: Prováděcí nařízení (EU) 2015/2077

IT

- in danese: Gennemførelsesforordning (EU) 2015/2077
- in tedesco: Durchführungsverordnung (EU) 2015/2077
- in estone: Rakendusmäärus (EL) 2015/2077
- in greco: Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2015/2077
- in inglese: Implementing Regulation (EU) 2015/2077
- in francese: Règlement d'exécution (UE) 2015/2077
- in croato: Provedbena uredba (EU) 2015/2077
- in italiano: Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2077
- in lettone: Istenošanas regula (ES) 2015/2077
- in lituano: Igyvendinimo reglamentas (ES) 2015/2077
- in ungherese: (EU) 2015/2077 végrehajtási rendelet
- in maltese: Regolament ta' Implimentazzjoni (UE) 2015/2077
- in neerlandese: Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2077
- in polacco: Rozporządzenie wykonawcze (UE) 2015/2077
- in portoghese: Regulamento de Execução (UE) 2015/2077
- in rumeno: Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2077
- in slovacco: Vykonávacie nariadenie (EÚ) 2015/2077
- in sloveno: Izvedbena uredba (EU) 2015/2077
- in finlandese: Täytäntöönpanoasetus (EU) 2015/2077
- in svedese: Genomförandeförordning (EU) 2015/2077